

## OSSERVAZIONI ALLA BOZZA DI DECRETO ATTUATIVO ART.88/34/20

Il DL di applicazione dell'art. 88 del 34/20 rende esplicita l'impostazione originaria di prevedere risorse esclusivamente per finanziare la rimodulazione degli orari di lavoro (Comma 1 art 88 : *“i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi;”*, Comma 2 art 88: *“Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare i Fondi Paritetici Interprofessionali che a tal fine potranno destinare al Fondo costituito presso l'Anpal una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci)”* .

Ma la norma istitutiva del sistema dei fondi delimita esplicitamente il campo di attività dei Fondi e recita all'art. 118 del DL 388/2000 questa dizione: *“I Fondi Interprofessionali possono finanziare in tutto o in parte Piani formativi aziendali, territoriali, settoriale o individuali concordati tra le Parti Sociali”*

Anche le Linee Guida dell'Anpal del 10 aprile 2018 chiariscono (art. 2, 3 comma) che *“I Fondi si alimentano, in base ad un implicito vincolo di destinazione alla formazione, col gettito derivante dalla contribuzione che l'Inps riscuote dai singoli datori di lavoro e provvede a trasferire ai Fondi”*.

### **Occorre quindi rifarsi a questi elementi riconducendo ad essi il contenuto del Decreto attuativo.**

All'art. 1, comma 3, nella parte in cui recita: *“3. Il Fondo potrà essere incrementato con ulteriori partecipazioni di risorse da parte dei Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, dei Fondi Paritetici Interprofessionali”*

occorre modificare *“Le specifiche intese per la rimodulazione degli orari di lavoro finanziati dal Fondo Competenza potranno essere sostenute tramite attività formative finanziate dai Fondi Interprofessionali”*.

All'art. 4 cancellare il comma 6. *“L'istanza di contributo può essere oggetto di cofinanziamento di risorse da parte dei Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo*

*Sociale Europeo, dei Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388"*

All'art. 5, al comma 1, *"A ogni istanza di contributo, riferito alla quota di retribuzione e contribuzione oraria oggetto di rimodulazione, è allegato un Progetto per lo sviluppo delle competenze" dopo la parola Progetto aggiungere "condiviso tra le Parti".*

All'art. 5, comma 3, *"Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi soggetti privati" aggiungere dopo "soggetti privati" "accreditati presso le Regioni o i Fondi Interprofessionali interessati".*

All'art. 8, comma 1, *"( Fondi Paritetici Interprofessionali e Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori)*

*1. I Fondi Paritetici Interprofessionali, in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 88 del Decreto-legge n.34/2020 del 19.05.2020 possono partecipare al Fondo Nuove Competenze attraverso il finanziamento di azioni di formazione su conto formazione e attraverso la pubblicazione di avvisi per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di attività formative su conto sistema che facciano specifico riferimento alle finalità di cui all'articolo 1. Il costo del lavoro del personale delle aziende in formazione è remunerato per il 40% dal Fondo Interprofessionale stesso e per il restante 60 % dal Fondo Nuove Competenze. Nel caso in cui le imprese accedano al Fondo Nuovo Competenze per il tramite di avvisi su conto sistema, il fondo interprofessionale presenta istanza cumulativa di accesso al Fondo Nuove Competenze, in nome e per conto delle imprese aderenti, il cui personale è destinatario delle attività formative."*

cancellare il 2° e 3° periodo.